



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Territorio e Lavori pubblici - Ambiente

Prot.

Al Responsabile finanziario
- SEDE -

Oggetto: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio dell'esercizio 2026/2028 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000

Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio si evidenzia quanto segue:

a) situazioni di squilibrio

- ☐ non si segnalano situazioni di squilibrio in corso;
☐ si segnalano le seguenti situazioni di squilibrio dovute all'andamento della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui:

.....

b) debiti fuori bilancio

- ☐ non si segnalano debiti fuori bilancio;

☒ si segnalano, alla data della presente comunicazione, i seguenti debiti fuori bilancio per i quali occorre procedere al riconoscimento di legittimità e privi di copertura finanziaria

1. Descrizione: Sentenza n°1389/2026 pubbl. 05/05/2026 RG 8633/2023, Repert n°2733/2026 del 05/05/2026 (relativo alla lettera a) dell'art. 194 del T.U.E.L. - sentenze esecutive)

- Creditore: CTU – Studio di Ingegneria Acustica M. Brugola con sede a Lissone in via Cavour n°14 (P:IVA 00033190968) importo totale da riconoscere pari a € 4.164,00 oltre cassa previdenziale pari al 4% oltre IVA al 22% per un totale di € 5.283,28; oltre spese per noleggio apparecchiature pari a € 4.800,00 oltre IVA al 22% oltre ulteriori spese pari a € 350,00, per un costo complessivo di € 11.489,28

- Creditore: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza e Brianza, Ufficio territoriale di Monza, importo pari a € 208,75 di cui € 200,00 per imposta di registro e € 8,75 per spese di notifica.

Si allega sentenza esecutiva e nota "Decreto di liquidazione del compenso al CTU" dell'ufficio di Pace di Monza

2. Descrizione (relativo alla lettera e) dell'art. 194 del T.U.E.L. - acquisizione di beni e servizi, non preventivamente impegnate)

Creditore importo totale da riconoscere

Si allega fattura /nota di debito o altro documento comprovante l'esistenza del credito e della prestazione

Relativamente ai debiti di cui alla lettera e) dell'art.194 del Tuel si indicano di seguito:

- a) le motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce

Trattasi di ricorso proposto dai signori Grecchi Massimo e Grimoldi Maria Grazia Clementina contro la sentenza di primo grado favorevole al Comune sulle immissioni di rumore provenienti dall'area cani nei giardini pubblici Bazzega, poiché, sulla base della CTU espletata nel corso del giudizio di prime cure, è emerso come dall'area suindicata provengano emissioni rumorose assai forti che superano notevolmente la soglia di

tollerabilità di cui all'art. 844 cc. (...). Stando alle conclusioni del CTU, (...) l'area di sgambamento cani risulta essere stata posizionata a poche decine di metri da abitazioni private con conseguente grave disturbo per la quiete degli abitanti." Pertanto il Giudice ha così deciso:

- "1) In riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco pro tempore a provvedere all'eliminazione dei due recinti di sgambamento cani ovvero alla realizzazione di tutte le opere necessarie a riportare le immissioni rumorose nei limiti di normale tollerabilità prescritti dall'art. 844 cc.
- 2) Respinge ogni altra domanda presentata dalle parti appellanti.
- 3) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- 4) Pone le spese della CTU espletata in primo grado a carico del Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco pro tempore."

b) l'utilità e l'arricchimento per l'ente *(I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'ente un arricchimento, vedasi in merito Ministero dell'Interno, Circolare 20.09.1993, n. F.L. 21/199)*

c) i seguenti mezzi di finanziamento

d) la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge *(certezza, cioè esistenza effettiva di una obbligazione a dare; liquidità, nel senso della determinazione del soggetto creditore e dell'importo del debito; esigibilità, ovvero che il pagamento non sia dilazionato da termine o sottoposto a condizione)*

Sesto San Giovanni, 06/07/2026

Direttore Area Pianificazione, attuazione
e gestione del Territorio - Ambiente
Arch. Paolo Margutti



Firmato digitalmente da:
Margutti Paolo
Firmato il 06/07/2026 17:21
Seriale Certificato: 4919278
Valido dal 02/10/2025 al 02/10/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Giudice

Nella persona del Dott. Andrea Canepa
nel procedimento iscritto al n. 8633/2023 R.G.
all'esito dell'udienza tenuta in data 05 Maggio 2026 con le modalità cartolari di cui
all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **8633/2023** del ruolo generale degli affari contenziosi e
vertente tra:

- **GRECCHI Massimo e GRIMOLDI Maria Grazia Clementina**
rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Petrone;

- *Appellanti;*

e

- **COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI in persona del Sindaco pro
tempore** rappresentato e difeso dagli Avv. Stefania Festucci e Lucilla Lo
Campo;

- *Appellato;*

MOTIVI DELLA DECISIONE



Le parti appellanti hanno impugnato una sentenza del Giudice di Pace di Monza che ha loro negato la tutela ex art. 844 cc. con riferimento ad emissioni rumorose provenienti da due aree comunali adibite a sgambamento cani.

Si costituiva il comune appellato chiedendo la conferma della decisione di primo grado.

L'appello merita accoglimento poiché, sulla base della CTU espletata nel corso del giudizio di prime cure, è emerso come dall'area suindicata provengano emissioni rumorose assai forti che superano notevolmente la soglia di tollerabilità di cui all'art. 844 cc.

Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, tale superamento, che va ad incidere negativamente sul diritto di proprietà e, almeno potenzialmente, anche sul diritto alla salute degli appellanti, non può trovare giustificazione nell'esercizio di un potere pubblico discrezionale concretizzatosi nel provvedimento amministrativo col quale le aree sono state adibite allo sgambamento dei cani; anche l'attività amministrativa trova infatti un limite generale nel principio del cd. *neminem laedere* che impone sempre e comunque, anche nell'esercizio di una potestà pubblica, l'osservanza delle regole cautelari (codificate ovvero consuetudinarie) funzionali alla tutela di diritti altrui.

Nel caso di specie, stando alle conclusioni del CTU, risulta come tali regole non siano state osservate poiché l'area di sgambamento cani risulta essere stata posizionata a poche decine di metri da abitazioni private con conseguente grave disturbo per la quiete degli abitanti. Significativo sul punto è come le linee guida per il verde urbano del Ministero dell'Ambiente datate 25 Maggio 2017 indichino una distanza di almeno 100 metri tra le suddette aree e le abitazioni, disposizione che, indipendentemente dall'immediata vincolatività della stessa, appare in ogni caso espressione di una più generale regola di cautela che impone di non collocare fonti rumorose di notevole entità a breve distanza da zone abitate; da ciò conseguendo come la decisione del comune di posizionare l'area in questione in prossimità di abitazioni, indipendentemente dall'emissione di un formale provvedimento



amministrativo sul punto, integri gli estremi di un illecito colposo a fronte del quale è da riconoscere al privato danneggiato una tutela in sede civile.

Il comune va pertanto condannato a provvedere all'eliminazione dei due recinti di sgambamento cani ovvero alla realizzazione di tutte le opere necessarie a riportare le immissioni rumorose nei limiti di normale tollerabilità prescritti dall'art. 844 cc.

Non possono invece essere accolte le ulteriori domande risarcitorie presentate degli odierni appellanti, pretese fondate su allegazioni estremamente vaghe; appare infatti impossibile ricondurre ai fatti oggetto di giudizio le lamentate sindromi di carattere ansioso, disturbi peraltro documentati con due certificati medici dal tenore alquanto generico e privi di qualsiasi riferimento alle possibili cause dei medesimi.

Attesa la reciproca soccombenza e la complessità giuridica della vicenda le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate mentre le spese della CTU espletata in primo grado, resasi necessaria per accertare l'entità delle immissioni vietate, vanno poste a carico del comune appellato.

P.Q.M.

- 1) In riforma della sentenza impugnata, condanna il Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco pro tempore a provvedere all'eliminazione dei due recinti di sgambamento cani ovvero alla realizzazione di tutte le opere necessarie a riportare le immissioni rumorose nei limiti di normale tollerabilità prescritti dall'art. 844 cc.
- 2) Respinge ogni altra domanda presentata dalle parti appellanti.
- 3) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- 4) Pone le spese della CTU espletata in primo grado a carico del Comune di Sesto San Giovanni in persona del Sindaco pro tempore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Monza, 05 Maggio 2026.

Il Giudice



Sentenza n. 1389/2026 pubbl. il 05/05/2026

RG n. 8633/2023

Repert. n. 2733/2026 del 05/05/2026

Verbale di prima udienza n. cronol. 6049/2026 del 05/05/2026

Andrea Canepa





TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Prima Sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **7240/2022** promossa da:

ING. MARCELLO BRUGOLA (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. LISSONI ROBERTO e dell'avv. LISSONI GIACOMO ([REDACTED]) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in

ATTORE/I

contro

GIUDICE DI PACE DI MONZA (C.F. 94555960155),

GRECCHI MASSIMO e GRIMOLDI MARIA GRAZIA CLEMENTINA, con l'avv. Anna Franca Petrone

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, con l'avv. Stefania Festucci e avv. Lucilla Lo Campo

CONVENUTO/I

Il Presidente dott. Mirko Buratti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS cod. proc. civ., art. 116 e 170 DPR 115/02,

avverso

Decreto di liquidazione degli onorari n. **7411/22** emesso dal Giudice di Pace di Monza, in data 18 luglio 2022 e comunicato in pari data

in favore del perito

ing. Marcello Brugola, nel procedimento n. **5531/2019 R.G.**,

- sentito il difensore dell'opponente;

osserva

Avverso i decreti di pagamento emessi a favore dell'ausiliario, tanto il beneficiario, quanto le altre parti processuali, possono proporre opposizione a norma dell'art. 170, per motivi che attengono alla spettanza dei compensi o alla loro specifica quantificazione, in modo che siano rispettati, da un lato, il diritto dell'ausiliario a percepire la giusta retribuzione dovuta per legge, e - dall'altro lato - il diritto degli altri soggetti, su cui grava l'onere del pagamento, a che gli importi non siano determinati in modo eccessivo ed illegittimo.

Nella specie, il CTU lamenta che il Giudice, dopo che l'aveva autorizzato ad "effettuare misurazioni fonometriche comparative", aveva liquidato in suo favore la complessiva somma di soli € 3.000,00, oltre accessori di legge, comprensiva dell'importo di € 350,00 per spese anticipate, senza considerare

il costo del noleggio per la strumentazione necessaria al rilievo fonometrico, pari all'importo di € 5.763,00, oltre Iva, ed il considerevole monte di vacanze, quantificate in n. 511, oltre alla prima, dovute ad un totale di n. 8 accessi presso i luoghi di causa, ed all'importanza e complessità del lavoro svolto, tecnicamente molto complicato, per la raccolta, elaborazione ed esame della considerevole mole di dati e per la verifica previsionale dell'impatto acustico secondo il modello matematico.

Il Giudice risulta aver valutato "il grado di difficoltà dell'indagine" affidata al CTU, condividendo che si tratta di verifica complessa e che richiede un elevato grado di competenza e professionalità; tuttavia, il lavoro del professionista non appare adeguatamente valorizzato nella liquidazione della somma di € 3.000,00, comprensiva di spese, se solo si considera il tempo impiegato e la necessità di ben n. 8 accessi in loco per le rilevazioni strumentali, cui va aggiunta l'attività di raccolta dei dati, la loro elaborazione in modelli matematici e la loro discussione nella relazione peritale, nel contraddittorio con i CTP.

Analogamente non si profila corretta la mancata liquidazione dei costi di noleggio delle apparecchiature di rilevazione, posto che si tratta di strumentazione di elevata precisione e particolarmente costosa, oltre che soggetta a deperimento tecnologico, per cui non è pensabile che debba essere di proprietà del CTU.

Inoltre, non occorre preventiva autorizzazione in quanto l'impiego delle apparecchiature è indispensabile per lo svolgimento dell'incarico ed insito nella tipologia e peculiarità dell'accertamento. Pertanto, in assenza di specifici criteri di tariffa, è corretta la liquidazione a vacanze sulla base della durata dell'incarico, che appare congrua nella misura richiesta, cosicché l'onorario va calcolato nell'ammontare di € 4.164,00, cui vanno aggiunte le spese documentate già liquidate (€ 350,00) e quelle di noleggio delle apparecchiature per € 4.800,00, oltre IVA.

Spese irripetibili.

PTM

Il Presidente,

1) in parziale riforma del decreto impugnato n.7411/22 emesso in data 18 luglio 2022, liquida le spettanze aggiuntive (rispetto a quanto già liquidato dal Giudice di Pace) a favore dell'ing. Marcello Brugola nella somma di € 1.164,00 a titolo di onorari, oltre contributo previdenziale ed IVA come per legge, e di € 4.800,00, oltre IVA, per le spese vive di noleggio delle apparecchiature, nonché le ulteriori spese pari ad € 350,00 in aggiunta al compenso liquidato;

2) spese irripetibili.

Ordinanza provvisoriamente esecutiva.

Si comunichi.

Monza, 6 dicembre 2022.

IL PRESIDENTE
dott. Mirko Buratti